

Revoca del revisore legale dei conti nelle società cooperative

di Sara Agostini

L'approfondimento

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 0226247/2020, ha fornito il proprio parere in merito alle modalità di revoca del revisore legale dei conti nelle società cooperative modello S.r.l.

Riferimenti

Ministero dello Sviluppo economico, parere 1° ottobre 2020, n. 0226247

D.M. 28 dicembre 2012, n. 261

La nomina dell'organo di controllo nelle società cooperative

Le cooperative sono tenute alla nomina dell'organo di controllo, secondo l'art. 2543 c.c.¹, nei seguenti casi:

- 1) quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) quando controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti;
- 3) quando emette strumenti finanziari non partecipativi;
- 4) quando ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti²:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

I limiti dimensionali sono stati modificati dall'art. 379 del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza³ e sarebbero dovuti entrare in vigore il 16 dicembre 2019.

In realtà, vi è stato un primo slittamento.

Con l'approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe 2020, infatti, è stato previsto un rinvio del termine per la nomina dell'organo di controllo nelle società cooperative al 30 aprile 2020; il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, introducendo una modifica all'art. 379, comma 3, primo periodo, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha sostituito le parole: "Entro nove mesi dalla predetta data" con le seguenti: "[...] Le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice civile".

A causa della pandemia, determinata dal COVID-19, sono state approvate due ulteriori modifiche:

- 1) con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge il Decreto Cura Italia⁴, è slittata la

Sara Agostini - Giurista d'impresa

Note:

- 1 Art. 2543, comma 1: la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
- 2 Tale caso è previsto dall'art. 2477, comma 3, c.c.; inoltre, l'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
- 3 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; si evidenzia che l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata rinviata al 1° settembre 2021.
- 4 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di Decreti legislativi (c.d. Decreto Cura Italia).

convocazione dell'assemblea ordinaria delle società, di cui al comma 2 dell'art. 2364 c.c., al 30 giugno 2020. Pertanto, l'organo di controllo nelle cooperative doveva essere nominato non più entro il 30 aprile, ma entro il termine del 30 giugno;

- 2) con l'art. 51-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito nella Legge 7 luglio 2020, n. 77, infine, si è ulteriormente modificato art. 379, comma 3, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e le parole: "Bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Bilanci relativi all'esercizio 2021". Pertanto, se le cooperative superano i parametri indicati dall'art. 2543 c.c., sono tenute a nominare l'organo di controllo entro il 30 aprile 2022.

SOLUZIONI OPERATIVE

Le cooperative che hanno nominato l'organo di controllo, collegiale o monocratico, a seguito della modifica dell'entrata in vigore nel 2022 del art. 2477 c.c., possono procedere alla revoca tramite delibera assembleare e devono poi richiedere l'approvazione con decreto del Tribunale.

possano revocare il revisore legale dei conti sulla base dell'art. 4, comma 1, lett. i), del D.M. n. 261/2012 e della nota n. 4865/2015 del Ministero della Giustizia, senza l'avallo del Tribunale, così come, invece, previsto dall'art. 2400 c.c.

La normativa in materia

Con il D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, sono stati regolamentati

i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale.

In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. i), consente giusta causa di revoca dell'incarico affidato al revisore legale dei conti "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge".

Con successiva nota n. 4865 del 9 gennaio 2015, il Ministero della Giustizia è intervenuto sulla tematica⁵, affermando che il venir meno del presupposto normativo per la nomina obbligatorio dell'organo di controllo non sia sufficiente per la sua revoca, benché vi sia una giusta causa.

Pertanto, appare necessario anche il Decreto del Tribunale che avalla la delibera di revoca dei sindaci. Diversamente, nel caso di nomina del revisore legale dei conti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2409-*quater* c.c., è sufficiente, per la sua revoca, determinata dall'intervenuta insussistenza dell'obbligo, la delibera assembleare.

Il parere del Ministero dello Sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 1° ottobre 2020, n. 0226247, sottolinea due questioni di equità sostanziale:

- la prima, relativa al diverso comportamento tenuto dalle imprese: alcune, nel rispetto della norma,

Obbligo nomina organo di controllo in una cooperativa modello S.r.l.

Esempio

Bilancio al 31 dicembre 2019
Totale attivo stato patrimoniale = 785.120,00€
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A, punto 1 del conto economico) = 3.111.000€
Dipendenti in media 32 unità.

Bilancio al 31 dicembre 2020
Totale attivo stato patrimoniale = 600.732,00€
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A, punto 1 del conto economico) = 2.127,00€
Dipendenti in media 21 unità.

Il quesito posto dall'Alleanza delle cooperative italiane

In considerazione della mutata situazione normativa, le cooperative, in prossimità delle diverse scadenze che si sono avvicinate, potrebbero aver già nominato l'organo di controllo o il revisore legale dei conti e, poi, allo stato della novità legislative, non esservi più tenute.

L'ACI ha proposto al Ministero dello Sviluppo economico un quesito ovvero se le cooperative che fanno riferimento al quadro normativo delle S.r.l.

Nota:

⁵ Si ricorda che l'art. 2477 c.c. è stato modificato, in passato, dal D.L. n. 91/2014, con cui si eliminava l'obbligo della nomina dell'organo di controllo e del revisore per le società a responsabilità limitata con capitale sociale almeno pari a quello previsto per le società per azioni.

hanno adempiuto all'obbligo, accollandosi gli oneri relativi.

Altre, invece, hanno ignorato la prescrizione, non procedendo alla nomina dell'organo di controllo e, così, si trovano legittimate al comportamento inizialmente contrario alla legge;

- la seconda, relativa al periodo particolarmente difficile per le imprese; a fronte di una medesima situazione, solo quelle che hanno già nominato l'organo di controllo sono tenute al sostenimento dei relativi oneri economici, sebbene non dovuti fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Alla luce di tali premesse, il Ministero prosegue attraverso l'analisi della normativa e ritiene possibile applicare alle cooperative il citato art. 4, comma 1, lett. i), del D.M. n. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca

dall'incarico di revisione legale a causa dell'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Se, invece, l'ente mutualistico ha provveduto a nominare un organo di controllo, collegiale o monocratico, sebbene l'intervenuta modifica dell'art. 2477 c.c. abbia posticipato l'entrata in vigore del nuovo obbligo, tuttavia, permane la disposizione contenuta nell'art. 2400 c.c.

Secondo tale norma, infatti, i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Le cooperative, quindi, che intendano revocare il collegio sindacale o il sindaco unico, in quanto non più tenute a farlo, se non dal 2022, devono approvare la revoca con apposita delibera assembleare e richiedere al Tribunale l'approvazione con decreto.